Pubblicato il 15/11/2019

**N. 07845/2019REG.PROV.COLL.**

**N. 06354/2010 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6354 del 2010, proposto da
Roma Capitale (in precedenza Comune di Roma), in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

***contro***

Associazione Culturale Cineporto, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 30;

***nei confronti***

Anec Lazio, Associazione Culturale Villa Celimontana, Arci Nuova Associazione, Associazione Culturale Invito alla danza, Associazione Compagnia Piera degli Esposti - Teatro 91, Associazione Culturale Castellum, Associazione Culturale Cadmo, Associazione Culturale I concerti nel parco, Associazione Culturale Roma Poesia, Associazione Arci Ragazzi Comitato di Roma, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 07795/2010, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Cineporto, che ha spiegato anche appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Rosalda Rocchi in dichiarata sostituzione dell'avvocato Sergio Siracusa e Marco Antonucci, su delega dell'avvocato Alberto Colabianchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’Associazione culturale Cineporto, da oltre venti anni impegnata nella realizzazione di eventi nell’ambito della manifestazione denominata “*Estate romana*”, impugnava al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la deliberazione di Giunta del Comune di Roma 13 maggio 2009, n. 160, di approvazione del programma di manifestazioni di particolare rilievo da svolgersi nell’ambito dell’Estate romana 2009.

1.1. Nella deliberazione impugnata, premesso l’impegno dell’amministrazione comunale in “*una azione di diffusione culturale mediante la promozione di attività artistiche e formative che, con la collaborazione delle forze intellettuali disponibili, hanno lo scopo di stimolare e consentire la crescita della cittadinanza*”, erano individuate undici manifestazioni e i relativi soggetti organizzatori (per gran parte associazioni culturali) con il riconoscimento, per ciascuna di esse, di un contributo economico, come da tabella allegata.

1.2. Delle manifestazioni culturali individuate come beneficiarie del contributo economico era data la seguente descrizione: “*Hanno caratterizzato in modo fondamentale le attività culturali della nostra città e, molte di loro, in particolare il programma dell’Estate Romana, avendo in comune le seguenti caratteristiche: - possono ormai considerarsi veri e propri appuntamenti abituali, particolarmente apprezzati dalla cittadinanza e dai turisti; - la qualità delle proposte artistiche presentate ha sempre avuto un positivo riscontro della critica nazionale e internazionale; - la programmazione proposta ha sempre rappresentato un valido strumento per lo scambio di esperienze ed idee tra le realtà culturali locali e quelle degli altri paesi; - il loro ampio periodo di svolgimento consente la formulazione di una proposta artistica ampia e variegata con notevole capacità d’innovazione*”.

1.3. La ricorrente lamentava che, sebbene l’individuazione degli eventi compresi nell’ambito della manifestazione denominata “*Estate romana*” prevedesse un contributo pubblico da parte dell’amministrazione comunale a favore dei soggetti organizzatori, non era mai stata indetta una procedura pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori del settore culturale interessati (con previa pubblicazione di avviso), né i progetti o i *curricula* delle associazioni organizzatrici erano stati sottoposti ad una valutazione *ex ante* di apposita commissione, composta da esperti del settore, in difetto delle regole dell’azione amministrativa e, segnatamente, di quelle che disciplinano i procedimenti per l’erogazione di risorse pubbliche a beneficio di privati.

2. A seguito di accesso agli atti del 30 settembre 2009 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti le direttive dell’Assessore alle politiche culturali e della comunicazione del Comune di Roma n. 63/2009 del 23 marzo 2009 e n. 91/2009 del 16 aprile 2009.

Nella prima era espresso l’intendimento di identificare alcune manifestazioni culturali svoltesi a Roma (anche in periodi diversi dell’*Estate Romana*) e renderle appuntamenti fissi (“*istituzionalizzarle*”, è detto), così da riconoscere loro un finanziamento triennale svincolato dal bando relativo alle rassegne e ai festival di spettacolo dal vivo, nella seconda, preso atto della mancanza di risorse in bilancio per il triennio, si disponeva la dichiarazione di “*eventi storici ed appuntamenti fissi*” delle predette manifestazioni per il solo anno 2009. Le manifestazioni interessate dalle direttive assessoriali coincidevano con quelle poi beneficiarie del contributo pubblico con la deliberazione n. 160/2009.

Con i medesimi motivi aggiunti erano impugnate anche le determinazioni dirigenziali del IV Dipartimento del Comune di Roma di impegno delle somme indicate nella deliberazione giuntale n. 160/2009 (impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio) ed era reiterata la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato, ex art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, nella misura del 10% dell’importo dell’impegno di spesa contenuto nella delibera impugnata e, in subordine, a titolo di danno morale e di perdita di *chance*, pari al 3% dell’importo dell’impegno di spesa contenuto nella delibera stessa.

3. L’adito tribunale, nella resistenza dell’intimato Comune di Roma, con la sentenza segnata in accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione di Giunta comunale n. 190/2009, condannando il Comune di Roma al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00, oltre alle spese del giudizio.

4. Propone appello il Comune di Roma; l’Associazione culturale Cineporto si è costituita in giudizio spiegando appello incidentale. Le parti hanno depositato memorie.

All’udienza pubblica del 18 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con riferimento all’appello principale si osserva quanto segue.

5.1. Con il primo motivo il Comune di Roma censura la sentenza di primo grado per “*Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 241/90*”, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente imputato all’amministrazione comunale di aver individuato le undici manifestazioni in mancanza e/o in violazione di criteri prefissati, laddove invece i criteri che avevano orientato la scelta dell’amministrazione erano stati espressamente indicati dalla stessa deliberazione comunale n. 160/2009 e cioè l’essere, le manifestazioni, il frutto di una storica attività di ricerca e sperimentazione, con riconosciuta valenza nazionale ed internazionale, in grado di offrire al pubblico le più recenti ed innovative forme di espressione artistica, nonché la capacità di porre in essere una vera “*fucina*” ove si concretizza lo scambio di esperienze tra artistici di diversa formazione.

La decisione di non inserire la manifestazione organizzata dall’Associazione culturale Cineporto era pertanto spiegabile con l’assenza delle descritte caratteristiche, essendo articolata in una serie di esibizioni perfettamente replicabili in qualsiasi altro contesto: non sussisteva pertanto, secondo l’appellante, la violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità per aver svolto una regolare attività istruttoria sui programmi culturali presentati dalle associazioni, che, all’esito di una valutazione di carattere discrezionale, erano state ritenute attività artistiche di alto livello formativo.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

5.1.1. Come rilevato l’appellante contesta la sentenza di primo grado affermando che la deliberazione giuntale n. 160/2009 aveva ben indicato i criteri in base ai quali erano state individuate le undici manifestazioni da inserire nel programma dell’ *Estate Romana 2009*, ma, così argomentando, non coglie la *ratio decidendi* posta a fondamento della decisione di annullamento degli atti impugnati.

Il giudice di primo grado, infatti, non ha annullato la deliberazione impugnata per carenza di motivazione, ma in quanto la scelta degli eventi, e delle relative associazioni organizzatrici da beneficiare con pubblico finanziamento, non era stata preceduta da una procedura aperta alla partecipazione di tutte le associazioni culturali interessate mediante la presentazione di propri progetti.

La sentenza impugnata ha ritenuto fondata la violazione dell’art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile a qualsiasi fattispecie di attribuzione di vantaggi economici, per non aver il Comune di Roma individuato le manifestazioni (e i soggetti organizzatori) meritevoli del contributo pubblico attraverso una proceduta comparativa ispirata alla logica dell’evidenza pubblica. Ciò aveva determinato, secondo il giudice di primo grado, la violazione del principio di imparzialità, poiché non era stata garantita l’ampia partecipazione, quanto meno ad una fase di preselezione, ed era stata ristretta, senza alcuna ragione giustificazione, l’identificazione e il riconoscimento delle manifestazione di “*particolare rilievo nel panorama culturale della città*”, con conseguente accesso al finanziamento alle sole iniziative presentate dalle associazioni controinteressate.

Il Comune appellante, pertanto, non poteva limitarsi a ripetere, sebbene in maniera più articolata, i criteri (o, meglio le motivazioni) della scelta degli eventi da inserire nell’Estate Romana 2009, ma avrebbe dovuto spiegare perchè, per l’assegnazione dei finanziamenti di cui si discute, non sarebbe stato necessario espletare una procedura comparativa tra tutte le associazioni culturali interessate, che avrebbero presentato i loro progetti da sottoporre poi ad una commissione di esperti cui sarebbe spettato individuare i più apprezzabili del finanziamento pubblico. Spiegazione tanto più necessaria se è vero che, a differenza dell’Associazione appellata, nessuna delle undici Associazioni beneficiarie di finanziamento dalla deliberazione impugnata aveva partecipato (e il relativo programma/progetto valutato) alla procedura pubblica, indetta con avviso del 12 marzo 2009, diretta al reperimento di proposte ed eventi da realizzare nella città di Roma nel periodo giugno/dicembre 2009 e gennaio/dicembre 2010.

5.1.2. Né l’apprezzamento dell’alto valore artistico degli eventi individuati potrebbe essere, al tempo stesso, motivazione della loro scelta e giustificazione del mancato svolgimento di una procedura comparativa, come se solamente quelle manifestazioni organizzate proprio dalle associazioni culturali beneficiarie potessero, *ab origine*, e senza necessità di confronto *inter alias*, rispondere alle aspettative dell’amministrazione.

Osta infatti ad una simile conclusione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la prescrizione contenuta nell’art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241 – di subordinare la concessione di “*vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*” alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi – è espressione di un principio generale per il quale l’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare (Cons. Stato. Ag. Gen., 28 settembre 1995, e *ex multis* e tra le più recenti, sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5319; V, 8 novembre 2017, n. 5149; V, 14 giugno 2017, n. 2914; V, 23 marzo 2015, n. 1552).

Qualora, come normalmente accade, lo stanziamento finanziario sia contingentato, l’individuazione dei beneficiari richiede una comparazione tra tutti gli interessati, preceduta da un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, sì da valutare, anche mediante l’intervento di una commissione di esperti appositamente nominata, la maggiore rispondenza delle diverse proposte ai criteri precedentemente determinati e definire così chi sia maggiormente meritevole di ricevere il pubblico denaro.

La sentenza sul punto non merita le critiche rivoltele.

5.2. Con il secondo motivo di gravame l’amministrazione capitolina censura la sentenza per aver riconosciuto all’associazione il risarcimento del danno, c.d. danno curricurale, consistente nella *deminutio* di prestigio che avrebbe subito per l’omessa riconduzione della manifestazione dalla stessa curata tra quelle ritenute di particolare rilievo nel panorama cittadino. A tale titolo è stato riconosciuto equitativamente l’importo, fissato nella misura del 10% dell’impegno di spesa medio per ciascuna iniziativa finanziata, di €. 10.000,00.

Sostiene il Comune che alcunché poteva essere riconosciuto alla ricorrente a tale titolo, dal momento che, anche ad ammettere l’illegittimità dell’operato per la predetta violazione dell’art. 12 della l. n. 241/90, l’associazione ricorrente non avrebbe mai potuto conseguire alcun incremento curriculare agognato per la mancanza dei requisiti posseduti invece dalle altre manifestazioni individuate nella deliberazione annullata, non avendo fornito alcun elemento probatorio sulla circostanza che nel caso di indizione della invocata procedura pubblica si sarebbe collocata tra le associazioni vincitrici.

Inoltre, sempre secondo l’amministrazione appellante, anche la quantificazione del risarcimento del danno, ancorata all’impegno di spesa medio sostenuto per ciascuna iniziativa finanziata, era erronea e priva di fondamento, poiché non aveva considerato che le somme erano erogate alle associazioni a consuntivo, e, dunque solo all’esito della conclusione delle manifestazioni culturali e previa acquisizione della documentazione probatoria delle spese sostenute da ciascuna di esse. In tal senso non era secondaria la circostanza che le undici manifestazioni individuate avevano valenza temporalmente limitata ad un solo anno onde l’esclusione sanzionata non poteva aver prodotto alcun pregiudizio, neppure dal punto di vista curriculare, alla partecipazione a future analoghe iniziative.

Il motivo è fondato e va accolto.

5.2.1. Come in precedenza evidenziato, la sentenza impugnata ha condannato il Comune di Roma al risarcimento del c.d. danno curriculare subito dall’associazione culturale Cineporto (fissato in €. 10.000,00) a causa della sua esclusa dal novero delle associazioni inserite tra le organizzatrici di eventi nell’ambito dell’*Estate Romana 2009,* senza tuttavia svolgere il c.d. giudizio prognostico, da effettuare secondo il metodo controfattuale, per accertare se, qualora l’amministrazione comunale avesse indetto una procedura di selezione pubblica, così come richiesto dalle norme che disciplinano l’azione della pubblica amministrazione, la ricorrente avrebbe potuto effettivamente conseguire il bene della vita sperato, vale a dire l’inserimento tra le manifestazioni culturali meritevoli di finanziamento (Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 1999, n. 500; Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; IV, 14 giugno 2018, n. 3657; V, 23 marzo 2018, n. 1859; VI, 10 dicembre 2015, n. 5611; III, 2 marzo 2015, n. 1029; V, 22 gennaio 2015, n. 282).

Invero solo concluso in senso positivo tale giudizio, il giudice avrebbe potuto valutare le poste di danno risarcibili, ivi compreso il c.d. danno curriculare.

5.2.2. E’ noto che nei casi di attività della pubblica amministrazione connotata da ampia discrezionalità, l’esito del giudizio prognostico risulta particolarmente incerto e che, per questo motivo, è invalsa nella giurisprudenza amministrativa l’utilizzo della tecnica risarcitoria della c.d. *chance*.

Si è infatti affermato che: “*Il risarcimento del danno da perdita di chance esprime uno schema di reintegrazione patrimoniale riguardo un bene della vita connesso ad una situazione soggettiva che, quando è sostitutiva di una reintegrazione in forma specifica come nei contratti pubblici, poggia sul fatto che un operatore economico che partecipa ammissibilmente a una procedura di evidenza pubblica, per ciò solo, è stimabile come portatore di un'astratta e potenziale chance di aggiudicarsi il contratto (così come chiunque, in generale, partecipi ad una procedura comparativa per la possibilità di conseguire il bene o l'utilità messi a concorso)*” (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2018, n. 4225; V, 26 aprile 2018, n. 2527).

Per dette ragioni i confini della tecnica risarcitoria della *chance* vanno dal caso in cui una procedura competitiva sia completamente mancata (per caso di applicazione della *chance* a seguito di accertato illegittimo affidamento diretto di un contratto d’appalto, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118 cui è seguita, nella stessa vicenda, V, 17 dicembre 2018, n. 7117) a quello in cui l’unico esito possibile dell’annullamento degli atti di gara è l’aggiudicazione all’operatore economico vittorioso in giudizio; situazione in cui, ove non sia praticabile il risarcimento in forma specifica, è dovuto il danno c.d. da aggiudicazione illegittima (Cons. Stato, Ad. pl. 12 maggio 2017, n. 2).

Del resto, è la stessa associazione appellata ad ammettere (a pag. 33 del controricorso) che il c.d. danno curriculare poteva esserle riconosciuto nell’ambito del risarcimento della perdita di *chance*, prodigandosi a spiegare le ragioni che avrebbero potuto condurre l’amministrazione comunale a riconoscere la valenza storico – artistica della manifestazione che intendeva svolgere.

5.2.3. La tecnica risarcitoria della *chance*, tuttavia, richiede un ulteriore necessario passaggio: è possibile accedere a detto risarcimento per equivalente solo se la *chance* ha effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule "*probabilità seria e concreta*" o anche "*elevata probabilità*" di conseguire il bene della vita sperato. Al di sotto di tale livello, dove c'è la "*mera possibilità*", vi è solo un ipotetico danno non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (oltre alle sentenze in precedenza citate, in tema di pubblici concorsi, Cons. Stato, III, 27 novembre 2017, n. 5559, nonché Cass., lav., 25 agosto 2017, n. 20408; in tema di contratti pubblici, Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2740; VI, 4 settembre 2015, n. 4115; 5 marzo 2015, n. 1099; VI, 20 ottobre 2010, n. 7593).

La regola ha carattere generale e può trovare applicazione anche al di fuori della materia delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, ove è stata in più occasioni enunciata, e dunque anche all’odierna vicenda in cui si discute del riconoscimento di un finanziamento a carico del Comune ad associazioni culturali per l’organizzazione di pubblici spettacoli.

5.2.4. Per l’ampia discrezionalità di cui godeva l’amministrazione comunale ed alla luce delle contrastanti allegazioni delle parti – quella del Comune di Roma, secondo la quale in precedenti procedure selettive l’Associazione culturale Cineporto non aveva raggiunto il livello minimo richiesto per accedere ai finanziamenti; quella dell’Associazione appellante che, invece, rivendica di aver negli ultimi venti anni contribuito con spettacoli dal vivo a animare il periodo estivo a Roma – non può dirsi raggiunta la prova di una elevata probabilità che l’odierna appellata, ove fosse stata regolarmente espletata una procedura comparativa tra tutte le associazioni culturali interessate ad ottenere finanziamenti per l’organizzazione di eventi nell’ambito dell’Estate Romana, avrebbe potuto utilmente collocarsi nell’ipotetica graduatoria finale.

5.2.5. Per quanto detto non è superato il limite dell’aspettativa di fatto e nessuna posta può ammettersi a risarcimento, compreso, pertanto, il c.d. danno curriculare, così che sul punto l’appello è da accogliere e la sentenza impugnata da riformare.

6. Passando all’esame dell’appello incidentale spiegata dall’Associazione culturale Cineporto, esso è affidato ad un unico motivo, rubricato “*Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità manifesta*”, con cui si sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente limitato l’annullamento alla deliberazione di Giunta comunale n. 160/2009, senza ricomprendervi anche le determinazioni dirigenziali del IV Dipartimento, impugnate con motivi aggiunti, con le quali erano stati concessi i finanziamenti alle associazioni culturali individuate nella predetta deliberazione.

Secondo l’appellante, annullato l’atto presupposto – nella specie la deliberazione di Giunta comunale n. 160/2009 – ne sarebbe derivato l’effetto caducante nei confronti di tutte le successive determinazioni che nell’atto annullato avevano il loro antecedente necessario.

Il motivo è infondato.

6.1. In realtà con la sentenza impugnata è stata annullata la sola deliberazione giuntale n. 160/2009, unitamente alle preparatorie direttive e disposizioni assessorili, sebbene non espressamente richiamate nella deliberazione di Giunta, senza estensione dell’annullamento alle determinazioni dirigenziali (impugnate con i motivi aggiunti) con le quali erano impegnati i fondi per ciascuna manifestazione, per carenza di interesse del ricorrente al loro annullamento, avendo questi ricevuto lesione solo dalla deliberazione di Giunta.

La motivazione è stata incentrato sull’assenza di una delle condizione dell’azione, l’interesse a ricorrente, in grado di sorreggere i motivi aggiunti proposti avverso detti atti dirigenziali; in tali limiti il ragionamento è condivisibile: l’Associazione ricorrente ha subito una lesione della situazione soggettiva di interesse legittimo per non aver il Comune svolto una procedura comparativa pubblica per la selezione delle associazioni beneficiarie dei finanziamenti stanziati per gli eventi nell’ambito dell’Estate Romana 2009.

Tale omissione è avvenuta con la deliberazione di Giunta comunale n. 160/2009, che ha individuato direttamente le associazioni le cui proposte artistiche erano finanziabili, ottenutane la caducazione, l’Associazione ricorrente ha conseguito la rimozione della lesione subita.

6.2.Le determinazioni dirigenziali di avvio della procedura per il pagamento delle somme a favore delle associazioni culturali in precedenza individuate, del resto, non costituivano ulteriori atti della medesima sequenza procedimentale della deliberazione di Giunta n. 160/2009, perpetuanti la lesione subita dalla ricorrente, quanto invece i primi atti di una ordinaria procedura di pagamento dell’obbligazione pecuniaria assunta con la determinazione di Giunta.

La caducazione di essa comporta il venir meno del titolo dell’obbligazione, con ogni eventuale conseguenza in ordine alla conservazione dei pagamenti effettuati, senza che, però, di tale profilo possa aver interesse l’associazione ricorrente, che, infatti, ben consapevole di ciò, ha, richiesto, sin dal primo grado, il risarcimento del danno.

7. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dell’appello principale, la sentenza impugnata deve essere riformata *in parte qua* e deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Associazione culturale Cineporto, ferma ogni altra statuizione.

Il ricorso incidentale deve essere invece respinto.

8. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, in accoglimento del secondo motivo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall’Associazione culturale Cineporto.

Respinge l’appello incidentale.

Compensa tra le parti costituite le spese dell’odierno grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Federico Di Matteo** |  | **Carlo Saltelli** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO